



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011
pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 10-05-2023

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2023-APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore 09:32, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	CONSIGLIERE	CARICA	PARTECIPAZIONE
1.	Greco Giovanni	Sindaco	Presente
2.	Greco Orlandino	Consigliere	Presente
3.	Serra Francesco	Consigliere	Presente
4.	Gangi Angelo	Consigliere	Presente
5.	Primicerio Bruna	Consigliere	Presente
6.	Perrotti Nicoletta	Consigliere	Presente
7.	Ricchio Raffaella	Consigliere	Presente
8.	Porcaro Marco	Consigliere	Assente
9.	Buono Annamaria	Consigliere	Presente
10.	Calvelli Francesco	Consigliere	Assente
11.	Figliuzzi Aldo	Consigliere	Assente
12.	Mannarino Anna Giulia	Consigliere	Presente
13.	Anselmo Michaela	Consigliere	Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso,
Presiede la Presidente del Consiglio Bruna Primicerio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 04-05-2023

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Ruffolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 05-05-2023

Il Responsabile
Alessandro Giordano

In prosecuzione di seduta,

La **Presidente** introduce il 3° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “**ALIQUOTE IMU 2023-APPROVAZIONE**”.

Relaziona la consigliera **Buono**: “*Buongiorno. Rispetto a questo punto all'o.d.g. che riguarda l'IMU, l'imposta più importante che grava sui nostri concittadini e le loro proprietà, oggi proponiamo di deliberarne le tariffe per l'annualità 2023, confermando quelle già in vigore, senza quindi alcuna variazione. Si chiede l'immediata esecutività.*”

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

“Vista la proposta del Responsabile dell'Area Entrate su istruttoria del Responsabile del Tributo, di seguito riportata:

Premesso che:

-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria(IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 738 della medesima Legge ha istituito dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783;

Richiamato *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*

Viste, *altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.*

Vista *la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, successivamente confermate per gli anni 2021 e 2022;*

Richiamata *la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;*

Richiamato, *altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.*

Richiamato *l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di*

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applica la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto del Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno, recante "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali" (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Dato atto, altresì, che:

- i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18/06/2020;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'8/9 maggio c.a.;

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

Al Consiglio Comunale di adottare la presente deliberazione:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, così come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Di dare atto, altresì, che:

- i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile Area Entrate avente ad oggetto “ALiquOTE IMU 2023 – APPROVAZIONE”;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, così come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Di dare atto, altresì, che:

- i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

la Presidente del Consiglio
Bruna Primicerio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-05-2023

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12-05-2023

N. 905 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 12-05-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Infante Ivan

COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 34 del 08.05.2023

PARERE SU PROPOSTA "ALIQUEOTE IMU 2023-APPROVAZIONE".

La sottoscritta Dott.ssa Loredana Bevilacqua, Revisore Unico dell'Ente, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12.07.2021

Ricevuta, a mezzo Pec, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.05.2023 avente per oggetto: "ALIQUEOTE IMU 2023-APPROVAZIONE".

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha istituito dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Richiamate

- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, successivamente confermate per gli anni 2021 e 2022; la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;



- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Preso atto che

- che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;
- che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applica la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";
- Che l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- del Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno, recante "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali" (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023);
- che, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:
 - ✓ abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;



- ✓ fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- ✓ fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- ✓ i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Esaminata

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **"ALIQUOTE IMU 2023-APPROVAZIONE"** con cui si propone di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, così come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Visti

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico- finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;



